



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0072745 P-4.17.1.7.5
del 23/12/2014



10670851

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministeri

Consiglio di Stato

Corte dei conti

Avvocatura generale dello Stato

ROMA

Oggetto: Comitato dei garanti - articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Adempimenti per il rinnovo dell'organismo.

Nelle more dell'approvazione della riforma della dirigenza, è necessario procedere al rinnovo del Comitato dei garanti, organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti indicati dall'articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infatti, l'attuale organismo, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, cesserà dalle funzioni il prossimo 28 febbraio 2015.

In base all'articolo 22 del citato decreto n. 165, il Comitato dei garanti è composto da cinque componenti:

- un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente;
- un componente designato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, già C.I.V.I.T.;
- un esperto designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;

- due dirigenti di uffici dirigenziali generali, di cui almeno uno appartenente agli Organismi Indipendenti di Valutazione, estratti a sorte fra coloro che presentano la propria candidatura.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sta già provvedendo ad acquisire il nominativo da parte del Presidente della Corte dei conti e del Presidente dell'A.N.AC. e ad individuare il componente esperto di propria designazione.

Occorre quindi avviare la procedura per l'individuazione dei due componenti i cui nominativi devono essere estratti a sorte tra i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato.

La presente nota è pertanto diretta a fornire istruzioni per l'acquisizione delle candidature dei dirigenti interessati.

1. Chi può presentare la candidatura.

Come specificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dirigenti del Comitato sono due, *“scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.”*.

Hanno titolo a presentare la propria candidatura i dirigenti appartenenti ai ruoli dirigenziali delle Amministrazioni statali che sono titolari di uffici dirigenziali generali e, tra questi, per quanto riguarda la riserva posta dal legislatore, i dirigenti appartenenti agli Organismi Indipendenti di Valutazione, costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Possono presentare la propria candidatura i dirigenti di I o di II fascia titolari di incarico di ufficio dirigenziale generale presso l'Amministrazione di appartenenza o presso altra Amministrazione tra quelle dello Stato indicate in indirizzo.

L'articolo 22 citato prevede che tra i membri del Comitato almeno uno debba essere scelto tra dirigenti di ufficio dirigenziale generale che siano componenti di un O.I.V.. La formulazione della disposizione porta ad escludere la partecipazione alla selezione di quei

dirigenti che, pur essendo componenti di un organismo, non sono titolari di incarico su ufficio dirigenziale generale.

La norma prevede il collocamento in posizione di fuori ruolo dei componenti; tuttavia, seguendo l'interpretazione già data in occasione della costituzione del Comitato in carica, il disposto normativo va interpretato nel senso della facoltatività del collocamento fuori ruolo per i dirigenti delle Amministrazioni statali. Pertanto, il dirigente potrà scegliere se essere collocato in posizione di fuori ruolo e, in tal caso, in base all'articolo 59, comma 6, del CCNL Area I della dirigenza, quadriennio 2002-2005, economico 2002 – 2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006, "... *mantiene per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento*". In alternativa, il dirigente mantiene la titolarità dell'incarico ricoperto, svolgendo l'attività di componente del Comitato come incarico aggiuntivo gratuito.

Il dirigente dei ruoli che intende partecipare deve presentare la propria candidatura all'Amministrazione di appartenenza, anche se titolare di un incarico presso altra Amministrazione. Deve altresì specificare, ove appartenente ad un O.I.V., che concorre all'estrazione a sorte per quella tipologia di componente nell'ambito del Comitato.

I Ministeri vigilanti di Agenzie costituite o disciplinate in base al decreto legislativo n. 300 del 1999 valutano la necessità di estendere la possibilità di presentare candidature anche ai dirigenti dei ruoli delle Agenzie stesse.

Ogni Amministrazione vigilante curerà poi la fase di presentazione delle candidature e trasmissione a questo Dipartimento anche per conto dell'Agenzia vigilata.

2. Adempimenti delle Amministrazioni in ordine alle candidature

Ogni Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito *web* l'avviso in ordine ai requisiti richiesti per essere componenti del Comitato dei garanti, alle modalità e termini di presentazione della candidatura, all'ufficio al quale le candidature debbono essere presentate, nonché l'avviso del giorno in cui si procederà all'estrazione dei due nominativi, in seduta pubblica, presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Le candidature da parte degli interessati all'Amministrazione di appartenenza possono essere presentate entro il 15 gennaio 2015.

Nell'atto di candidatura devono essere indicati:

- Amministrazione di appartenenza;
- ruolo dirigenziale di appartenenza;
- Amministrazione presso la quale è svolto l'incarico, se diversa da quella di appartenenza;
- ufficio sul quale è conferito l'incarico;
- scadenza dell'incarico;
- opzione facoltativa per il fuori ruolo;
- indicazione della tipologia per cui si intende concorrere (dirigente di ufficio dirigenziale generale o componente O.I.V.);
- recapiti del dirigente.

Ogni Amministrazione, dopo aver ricevuto le candidature, procederà al loro previo esame sotto il profilo del possesso dei requisiti previsti dalla legge, secondo le indicazioni contenute nella presente nota circolare.

3. Comunicazione delle candidature al Dipartimento della funzione pubblica.

Ogni Amministrazione, previo esame di ammissibilità, comunica i nominativi ed i relativi atti di candidatura per l'estrazione per le due tipologie (dirigente di ufficio dirigenziale generale o componente O.I.V.). Se l'Amministrazione non riceve alcuna candidatura, o riceve candidature non conformi alla legge, deve comunque rendere una comunicazione negativa.

Ogni comunicazione deve essere inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica via P.E.C. a *protocollo_dfp@mailbox.governo.it*.

La comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica delle candidature va effettuata entro il 26 gennaio 2015.

L'estrazione a sorte delle candidature, salvo diversa comunicazione che verrà evidenziata sul sito del Dipartimento (*www.funzionepubblica.it*), è fissata per il giorno 2 febbraio 2015, presso questo Dipartimento, alle ore 15.

In quella sede, si procederà a due distinte estrazioni, una per il dirigente di ufficio dirigenziale generale, l'altra per il dirigente appartenente all'O.I.V.. L'estrazione a sorte avviene in seduta pubblica e, pertanto, eventuali interessati possono assistere.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorella Mastroianni. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: *comitatogaranti@funzionepubblica.it*

4. Nomina del Comitato dei garanti

Secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Comitato viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e l'incarico di componente non è rinnovabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pia Marconi

